

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1637

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA,
D’AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI Paolo,
THALER AUSSERHOFER e TURANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

**Destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a finalità
scelte dai contribuenti**

ONOREVOLI SENATORI. – La buona prova del meccanismo del «5 per mille» (consistente nella facoltà data ai contribuenti IRPEF di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell'imposta ad organizzazioni non lucrative rientranti in un elenco formato in via amministrativa sulla base delle richieste pervenute), nei primi due anni di applicazione 2006 e 2007, ci induce a proporre la messa a regime della misura, che è rimasta finora affidata alle singole leggi finanziarie (si vedano articolo 1, commi 337 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il periodo sperimentale è stato infatti superato con pieno successo, come dimostra innanzi tutto la forte adesione, superiore alle aspettative più ottimistiche, alla prima annualità operativa (dichiarazioni 2006 dei redditi 2005).

Secondo i dati consuntivi resi noti recentemente dall'Agenzia delle entrate, il 5 per mille è stato infatti enucleato da circa il 60 per cento dei contribuenti, per un gettito di circa 400 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda annualità operativa (dichiarazioni 2007 dei redditi

2006), essa è attualmente in fase di svolgimento secondo le modalità operative stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2007. Le anticipazioni raccolte fra il pubblico dal noto settimanale del settore *no profit* «Vita» segnalano, come largamente prevedibile, un ancor più forte tasso di adesione nella platea dei contribuenti, per una potenzialità di gettito che è facile presumere di almeno 500 milioni di euro.

Nel proporre pertanto la stabilizzazione della misura a partire dal prossimo anno finanziario 2008 (redditi 2007), noi intendiamo guardare al *welfare* non come ad un capitolo di spesa quanto piuttosto ad una leva dello sviluppo, ad uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà attiva dei cittadini.

Apriamo all'adesione *bepartizan* il presente provvedimento, con l'avvertenza che la prima e fondamentale esigenza è di concluderlo celermente, così da evitare qualsiasi rischio di interruzione del flusso del «5 per mille» e da sottrarlo responsabilmente all'alea delle leggi di bilancio annuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

2. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1 è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, riconosciute come parti sociali.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.

